

COMUNE DI SALARA

Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ALBO E DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

Approvato con Delibera del C.C. n° 21 dell' 27.06.07

INDICE

- Articolo 1 FINALITA'
- Articolo 2 DEFINIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI
- Articolo 3 ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI
- Articolo 4 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO CANCELLAZIONI ESCLUSIONI
- Articolo 5 EFFETTI E BENEFICI DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO
- Articolo 6 CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI
- Articolo 7 COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO
- Articolo 8 CALENDARIO ATTIVITA'
- Articolo 9 FORME DI FINANZIAMENTO E DI SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DELLA CONSULTA

Articolo 1 - FINALITA'

Visti gli artt. 62-63-64 dello Statuto del Comune di Salara, il presente atto intende favorire concretamente e tutelare la partecipazione dei cittadini in forma associata, definendo strumenti ed organi specifici finalizzati a:

- promuovere la cultura civile e democratica della società, essere veicolo di promozione dei valori e delle opportunità di solidarietà che le associazioni esprimono e favorire la più ampia partecipazione attiva alla vita sociale:
- □ istituire sedi di confronto e programmazione comuni tra l'Amministrazione Comunale e le Associazioni, integrando le specifiche esigenze e le differenti sensibilità verso obiettivi generali e comuni, al fine di:
 - favorire la diffusione della conoscenza delle attività svolte dalle singole Associazioni
 - garantire una migliore visibilità all'interno del territorio
 - sviluppare la collaborazione ed il coordinamento fra le varie realtà presenti sul territorio;

Articolo 2 - DEFINIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

Sono da intendersi come "Associazioni", ai fini del presente atto, tutte le libere forme associative e di volontariato, costituite con atto notarile o con scrittura privata, o iscritte nel registro generale delle organizzazioni di volontariato, senza finalità di lucro e rispettose della libertà e dignità degli associati e sotto condizione che esse siano a vario titolo espressione della Comunità locale e della libera Associazione dei cittadini del Comune ed impegnate a favore della comunità.

Articolo 3 - ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

E' istituito l'albo comunale delle Associazioni ai sensi degli artt. 62 e 63 dello Statuto comunale, allo scopo di ampliare, valorizzare e monitorare le forme associative presenti ed operanti sul territorio.

Articolo 4 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO - CANCELLAZIONI - ESCLUSIONI REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Al solo fine dell'iscrizione all'Albo sono richiesti i seguenti requisiti, che debbono risultare dallo statuto o dall'atto costitutivo dell'Associazione, in particolare:

- l'esercizio di un'attività di interesse per la collettività locale;
- avere sede e/o svolgere la propria attività nel Territorio Comunale da almeno un anno
- □ assenza di qualsiasi scopo di lucro;
- organismi rappresentativi regolarmente costituiti;

L'iscrizione all'albo comporta:

- l'obbligo a comunicare le cariche associative, il numero degli iscritti e le attività svolte ed inoltre ogni modifica inerente le cariche, l'assetto organizzativo e l'attività svolta
- □ l'obbligo di comunicare ogni variazione che comporti la cessazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo.

MODALITA' PER L'ISCRIZIONE

Per l'iscrizione all'albo è necessaria la presentazione di richiesta scritta indirizzata al Sindaco, dove andranno specificati:

- □ la denominazione, la sede, i recapiti e i dati fiscali
- □ il nome del rappresentante legale e del referente espressamente delegato per i rapporti con il Comune di Salara
- dichiarazione di accettazione delle disposizioni, di cui al presente regolamento

CANCELLAZIONI ED ESCLUSIONI Si procederà alla cancellazione dall'Albo nei seguenti casi: a seguito di cessazione dei requisiti di cui sopra; su richiesta scritta dell'associazione; Sono esplicitamente esclusi dall'Albo: i partiti; le Associazioni sindacali e professionali di categoria;

Articolo 5 - EFFETTI E BENEFICI DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO

L'iscrizione nell'Albo è condizione per aver titolo a:

partecipare con diritto di voto e rappresentare la propria associazione alle riunioni della Consulta;
 essere inseriti negli strumenti informativi comunali per promuovere la propria attività;

□ le Associazioni che abbiano come finalità la tutela diretta degli interessi economici degli associati;

- □ istituire rapporti di convenzione con il Comune di Salara;
- presentare istanze ai sensi del "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni" in vigore.

Articolo 6 - CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

Il Comune istituisce la Consulta delle Associazioni ai sensi degli art. 64 dello Statuto Comunale al fine di assolvere ai seguenti compiti e svolge le sottoelencate funzioni:

- a) programmi di collaborazione e scambio di esperienze fra le Associazioni;
- b) campagne di sensibilizzazione sul Volontariato;
- c) rapporti di collaborazione e iniziative operative in accordo con l'Amministrazione Comunale e altre Istituzioni:
- d) analisi dei bisogni emergenti nella comunità;
- e) promozione di progetti specifici inerenti attività della Consulta nell'ambito delle possibilità finanziarie previste dal bilancio comunale;
- f) assunzione di iniziative, in accordo con l'Amministrazione Comunale, tese a migliorare la qualità della vita dei cittadini incominciando dalle fasce più deboli e a rimuovere le cause che determinano esclusione sociale ed emarginazione, con particolare riferimento alle problematiche giovanili;
- g) programmazione annuale delle attività della Consulta e delle diverse Associazioni;
- h) informazioni sulle leggi e normative di interesse comune.

L'iscrizione alla Consulta è effettuata d'ufficio per le Associazioni che risultano iscritte nell'Albo delle Associazioni di cui all'art 3

Articolo 7 - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO

La Consulta è costituita da un rappresentante designato da ogni associazione iscritta all'Albo.

I membri della consulta decadono per dimissione o per scioglimento dell'organismo rappresentato.

Qualora i delegati di una associazione rimangono assenti per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, decadono dalla Consulta e l'Associazione verrà invitata a sostituirli.

La Consulta è presieduta dal Sindaco, o suo delegato, e dallo stesso convocata almeno due volte all'anno. La convocazione della Consulta può essere richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato.

Le proposte sono assunte per alzata di mano con la maggioranza dei presenti, a parità di voti prevale quello del presidente.

La Consulta è supportata da un segretario, incaricato dal Presidente, che assiste alle riunioni, ne cura il regolare funzionamento con la necessaria verbalizzazione degli incontri.

Ai lavori della Consulta possono partecipare esperti, operatori, rappresentanti di Enti o Istituzioni, su invito e senza diritto di voto.

Articolo 8 - CALENDARIO ATTIVITA'

Entro il mese di Febbraio di ogni anno le Associazioni aderenti sono invitate a comunicare alla Consulta il calendario delle proprie manifestazioni e attività annuali.

L'Assemblea dei delegati entro la fine di Marzo prende atto delle iniziative delle Associazioni e provvede all'approvazione di un calendario generale delle proprie attività e di quelle delle singole associazioni evitando, nei limiti del possibile, la contemporaneità.

Articolo 9 - FORME DI FINANZIAMENTO E DI SOSTEGNO ALL' ATTIVITÀ DELLA CONSULTA

Le spese di funzionamento della Consulta fanno carico all'Amministrazione Comunale che assicura altresì la sede, il servizio di segreteria, le eventuali apparecchiature e strumenti necessari all'espletamento dei servizi di competenza.

Le riunioni dell'Assemblea come delle eventuali commissioni e gruppi di lavoro possono svolgersi oltre che nella sede comunale anche presso sede di Associazioni aderenti.